

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2625

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013

Presentato l'8 settembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kazakhstan è stata dettata dalla considerazione che con il Kazakhstan mancava uno strumento internazionale in tale materia, circostanza

aggravata dal fatto che il Kazakhstan non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa su tale oggetto, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione e all'adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico più largamente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Il Trattato in esame consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi con-

traenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua. La finalità dell'atto internazionale è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.

Il Trattato, che si compone di 23 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti da uno dei due Stati contraenti potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (articolo 4).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti (articolo 8). L'articolo 3 individua le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, rispettivamente, nel Ministero della giustizia, per il Governo della Repubblica italiana, e nell'Ufficio del Procuratore generale, per il Kazakhstan.

Sono contemplati i motivi di rifiuto del trasferimento (articolo 5) nell'ipotesi in cui lo stesso comporti pericolo per la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico e sia contrario ai principi fondamentali di uno degli Stati contraenti, ovvero nel caso che nel territorio dello Stato richiesto siano in corso altri procedimenti giudiziari o am-

ministrativi nei confronti della persona condannata. Le Parti, inoltre, si sono riservate la facoltà di rifiutare discrezionalmente il trasferimento, per soddisfare eventuali ragioni di opportunità diverse da quelle sopra indicate.

Il Trattato detta una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati (articolo 9), alla lingua di redazione degli atti (articolo 10), alle spese (articolo 19) e alla modalità di consegna della persona trasferita (articolo 12).

La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuta allo Stato di esecuzione la facoltà di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna, qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, a un'altra pena, la quale dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire (articolo 13).

Le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva anche per lo Stato di condanna la possibilità di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena (articolo 15). Lo Stato di condanna è invece l'unico che può decidere sulle domande di revisione della sentenza (articolo 14).

Sono, infine, contenute nel Trattato le disposizioni relative al transito (articolo 18), quelle finalizzate a facilitare il trasferimento dei detenuti anche nei rapporti con Paesi terzi (articolo 20), nonché le disposizioni finali aventi ad oggetto l'ambito di applicazione (articolo 21), la soluzione delle controversie (articolo 22) e le modalità per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rescissione del Trattato stesso (articolo 23).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan. Scopo principale del Trattato è di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate, al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendosi che tale obiettivo possa essere meglio conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che, nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale di origine dei medesimi.

La presente relazione tecnica ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica del Kazakistan, per consentire loro di scontare la pena in Italia, e viceversa.

Da notizie assunte presso il competente ufficio risulta che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie kazake tre cittadini italiani.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno assumere l'ipotesi che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti e considerata l'estensione geografica del territorio del Kazakistan - almeno altri cinque detenuti, per un totale di otto detenuti di nazionalità italiana.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica del Kazakistan (capitale Astana) verso l'Italia è pari mediamente ad euro 750 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 8 detenuti

Euro 750 (passaggio aereo) x 8 (numero massimo annuo di detenuti) = euro 6.000.

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato da trasferire in Italia e una diaria di euro 77,05 (colonna D della tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003; diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006) da riconoscere a ciascun accompagnatore.

A ciascun accompagnatore spetta la possibilità di usufruire di vitto e alloggio gratuiti, quindi la sopracitata diaria è ridotta ad un quarto ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per un importo totale pari a euro 19,26.

Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari a circa 1.560 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.

Pertanto, considerata per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di due giorni per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma – Astana (andata e ritorno) per 2 accompagnatori: euro 1.560 + euro 78 (maggiorazione 5 per cento *ex* articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 1.638; euro 1.638 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = euro 3.276;

spese di missione per 2 accompagnatori: euro 19,26 (diaria ridotta ad un quarto) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 77,04;

totale degli accompagnatori: 2 per ciascun condannato x 8 condannati = 16 accompagnatori;

Totale delle spese di viaggio: euro 1.638 x 16 accompagnatori = euro 26.208;

Totale delle spese di missione: euro 19,26 x 16 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 616,32.

Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfaitariamente essere quantificate in euro 4.500.

Totale

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan viene stimato in euro 6.000 per il viaggio degli otto condannati da trasferire + euro 26.824 (arrotondato) per la missione degli accompagnatori + euro 4.500 per le spese di traduzione atti e documenti: in cifra tonda euro 37.324.

L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 37.324 annui a decorrere dall'anno 2014. Di questi, euro 32.824 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.500 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 32.824), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare nel proprio Paese di origine la pena irrogata nell'altro Stato.

In questo modo, i cittadini italiani reclusi in carceri del Kazakhstan potranno tornare in Italia, evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò la « pena nella pena » rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione, che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese.

Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il Trattato rispetta i principi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). L'autorizzazione alla ratifica del Trattato è richiesta in conformità al disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto del Trattato è conforme alle principali pronunzie della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Trattato appare conforme agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La natura del Trattato non determina alcuna abrogazione.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore. Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti attuativi successivi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi successivi, eccezion fatta per la ratifica. I termini contenuti nel Trattato appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. — CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI
REGOLAMENTAZIONE

A) *Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il Trattato in oggetto, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, verte sulla materia del trasferimento delle persone condannate. Esso risponde all'esigenza di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati e, in particolare, di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli stessi.

Tale strumento negoziale bilaterale si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Kazakhstan sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti stante l'estensione delle relazioni commerciali, sentendosi allora la necessità di specifici accordi per regolarli. Con il presente Trattato sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in Kazakhstan di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini kazaki di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunziate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.

Si è inteso in tal modo ovviare al problema della impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in Kazakhstan di scontare in Italia la sentenza di condanna al fine di sottrarli al regime carcerario del Kazakhstan e di permettere loro il reinserimento nello Stato di cittadinanza.

Nel contempo la circostanza che il cittadino del Kazakhstan condannato in Italia possa essere, con il suo consenso, trasferito nel proprio Paese di origine per scontarvi la sentenza di condanna pronunziata dalle autorità giudiziarie italiane tende, se pur parzialmente, ad alleviare la tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.

Sotto il profilo statistico, si rappresenta comunque come attualmente i cittadini italiani detenuti in Kazakhstan siano tre e i cittadini kazaki detenuti in Italia in esecuzione di pena siano quattro.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi del presente intervento normativo perseguiti a breve termine consistono nel reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza; nel rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia; nella redistribuzione della popolazione carceraria secondo criteri omogenei e nella maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione.

Nel medio e lungo periodo la ratifica del Trattato consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della valutazione dell'impatto della regolamentazione.

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sono costituiti dal numero dei detenuti del Kazakhstan, che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani e viceversa, dal numero dei cittadini kazaki trasferiti in Kazakhstan e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, gli istituti penitenziari, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati. Tra i soggetti privati, sono interessati i detenuti italiani in Kazakhstan e i detenuti kazaki in Italia.

SEZIONE 2. — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Nella fase negoziale, le Parti (e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche) si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre aggiornate circa il numero e i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica

ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita. Il presente intervento regolatorio riguarda i detenuti già condannati in via definitiva, mentre per l'assistenza giudiziaria in materia penale e per l'estradizione dei detenuti in attesa di giudizio le Parti hanno concordato di rimettere le questioni ad altri interventi.

Il contenuto del Trattato è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

SEZIONE 3. — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (« OPZIONE ZERO »)

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto, innanzitutto, l'intervento legislativo di autorizzazione alla ratifica è indispensabile al fine di conferire efficacia nel nostro sistema giuridico al Trattato concluso fra gli Stati contraenti e, inoltre, avrebbe significato il congelamento della situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi.

La mancata ratifica, altresì, lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

SEZIONE 4. — OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio sono state valutate con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un accordo diverso da quello stipulato. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, poiché il Kazakhstan non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla predetta Convenzione.

SEZIONE 5. — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi dell'opzione prescelta a breve termine consistono, nel contesto di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, nella riduzione del numero dei cittadini del Kazakhstan detenuti presso le carceri italiane e viceversa, nonché nel reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i

cittadini kazaki, che sconteranno la pena nel Paese di cittadinanza, sia i cittadini italiani, che potranno ritornare in Italia a espiare la pena con benefici effetti anche sulle condizioni di accettazione dello stato carcerario. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.

Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici curati annualmente dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatorio non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese, ma prevede obblighi informativi solo a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso la persona condannata e verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata.

Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

Le rispettive amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri di giustizia, delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un cittadino dell'altro Stato.

I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza, nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno

garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme.

Sotto il profilo economico, l'attuazione del Trattato sarà finanziata attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

SEZIONE 7. — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato sono le rispettive amministrazioni giudiziarie dei due Stati.

Tuttavia anche il Ministero dell'interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l'estero della persona condannata.

Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico-consolare.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il Trattato sarà pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l'inserimento dello stesso tra gli accordi in vigore sul piano internazionale nella banca dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito *internet* istituzionale del Ministero.

Vi è, poi, una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie o ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e con l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale, che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica del Trattato.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della valutazione dell'impatto della regolamentazione.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), con cadenza biennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle rappresentanze diplomatico-consolari presenti nel territorio del Kazakistan.

Il Ministero della giustizia, per la parte di competenza, prenderà in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti kazaki nel loro paese di origine;

verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti italiani in Italia.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

SEZIONE 8. — RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea, posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al moni-

toraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan, qui di seguito denominati “Parti”,

desiderando promuovere un’efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale,

ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell’ambiente sociale d’origine dei medesimi,

hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente Trattato, il termine

- a) “condanna” indica qualsiasi decisione giudiziale definitiva che infligge una pena o misura privativa della libertà personale in conseguenza della commissione di un reato;
- b) “persona condannata” indica una persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva;
- c) “Parte di Condanna” indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- d) “Parte di Esecuzione” indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita per eseguire la condanna.

**Articolo 2
Principi Generali**

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata può essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna.
3. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.



Articolo 3

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan è l'Ufficio del Procuratore Generale;
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 4

Condizioni per il Trasferimento

1. Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la persona condannata è un cittadino della Parte di Esecuzione;
 - b) la sentenza di condanna è definitiva;
 - c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;
 - d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
 - e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;
 - f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.

Articolo 5

Rifiuto del trasferimento

1. Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato se:
 - a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico ed è contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;
 - b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna.
2. In ogni caso, ciascuna Parte può altresì accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo



Articolo 6**Comunicazioni in ordine alle richieste**

Ciascuna Parte comunica senza indugio all'altra Parte la propria decisione sulla richiesta di trasferimento, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto.

Articolo 7**Informazioni alla persona condannata**

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.

Articolo 8**Richiesta di Trasferimento**

1. Il trasferimento può essere richiesto:
 - a) dalla Parte di Condanna;
 - b) dalla Parte di Esecuzione;
 - c) dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

Articolo 9**Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno**

1. Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti.
2. La Parte di Condanna trasmette:
 - a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
 - b) le informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute;
 - c) l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
 - d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
 - e) le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;



- f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
 - g) se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione;
 - h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 4 lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;
 - i) la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
 - j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento della persona condannata.
3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
- a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata è cittadino della Parte di Esecuzione;
 - b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
 - c) le informazioni relative alle norme che disciplinano l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione;
 - d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
 - e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 10

Lingua e Legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 8, e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9 del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 9 del presente Trattato.



Articolo 11

Consenso e Verifica

1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformità alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge della Parte di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna dà alla Parte di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 12

Consegna della Persona Condannata

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle modalità del trasferimento.

Articolo 13

Esecuzione della Condanna

1. La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena già scontata sul territorio della Parte di Condanna.
2. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima può, con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica:
 - a) la Parte di Esecuzione non può cambiare una pena privativa della libertà personale in una pena pecuniaria;
 - b) la Parte di Esecuzione non può aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato.
3. La Parte di Esecuzione può applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.

Articolo 14

Revisione della Sentenza

Soltanto la Parte di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.



Articolo 15

Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena

1. La persona trasferita può beneficiare della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne dà immediata comunicazione all'altra Parte.
2. La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, dà agli stessi immediata esecuzione.

Articolo 16

Cessazione dell'Esecuzione

La Parte di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.

Articolo 17

Informazioni Concernenti l'Esecuzione

La Parte di Esecuzione fornisce alla Parte di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se la Parte di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 18

Transito

1. Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra parte, tale autorizzazione non è richiesta.
3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

Articolo 19

Spese

1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:
 - a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
 - b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.



Articolo 20**Rapporti con altri Accordi Internazionali**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 21**Applicazione nel tempo**

Il presente Trattato si applicherà anche nei confronti delle persone condannate prima della sua entrata in vigore.

Articolo 22**Soluzione delle Controversie**

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 23**Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Astana, il giorno 8 del mese di novembre dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.



Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica del Kazakistan

**TREATY
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

The Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to promote an effective co-operation between their two Countries on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration,

Considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreigners who are deprived of their liberty as a consequence of a sentence may serve their sentence within their society of origin,

Have agreed as follows:

**Article 1
Definitions**

For the purposes of this Treaty:

- a) "sentence" means any final court decision, providing a punishment in form of deprivation of liberty for committing a criminal offence;
- b) "sentenced person" means a person in respect on whom a final sentence has been imposed;
- c) "Sentencing Party" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
- d) "Administering Party" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to enforce the sentence.

**Article 2
General Principles**

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of either Party (Sentencing Party) may be transferred to the territory of the other Party (Administering Party), in order to serve his/her sentence.
3. This Treaty shall apply to minors who receive special treatment in accordance with the laws of both Parties.



Article 3**Central Authorities**

1. For the purposes of this Treaty, the Parties shall transmit the requests and documents and communicate with each other directly through the Central Authorities specified in paragraph 2 of this article.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Republic of Kazakhstan shall be the General Prosecutor's Office.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, in writing, any change of its designated Central Authority.

Article 4**Conditions for Transfer**

1. Transfer may take place if all the following conditions are met:
 - a) the sentenced person is a national of the Administering Party;
 - b) the sentence is final;
 - c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served by the sentenced person is at least one year;
 - d) the sentenced person or - in the event of his/her incapacity due to age, physical or mental conditions - the sentenced person's legal representative consents to the transfer;
 - e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering Party;
 - f) both Parties agree to the transfer.
2. In exceptional cases both Parties may agree to the transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than that specified in paragraph 1 (c) of this article.

Article 5**Refusal of transfer**

1. The transfer of a sentenced person may be refused when:
 - a) one of the Parties deems that the transfer may give rise to a danger for the State sovereignty, security or public order and it is contrary to the fundamental principles of own law, or other national interests;
 - b) other criminal, civil or administrative proceedings are pending against the sentenced person on the territory of the Sentencing Party.
2. In any case, each Party may also either grant or refuse the transfer for other reasons, irrespective of the conditions laid down in par. 1 of this article.

Article 6**Information on the requests**

Each Party shall promptly communicate to the other Party its decision on the requested transfer, giving reasons in case of refusal.



Article 7**Information to the sentenced person**

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply must be informed by the Sentencing Party of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer.

2. The sentenced person must, if he/she so requests, be informed in writing of every action taken by the Sentencing Party or the Administering Party with respect to his/her request for transfer and he/she shall always be informed of the decision taken by each Party.

Article 8**Request for Transfer**

1. Transfer may be requested:
 - a) by the Sentencing Party;
 - b) by the Administering Party;
 - c) by the sentenced person or his/her legal representative by means of a written statement addressed to the Sentencing Party or the Administering Party expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities specified in Article 3 of this Treaty.

Article 9**Exchange of Information and Supporting Documents**

1. Each Party, upon request for transfer by a sentenced person, shall transmit, without delay, the following documents and information.
2. The Sentencing Party shall transmit:
 - a) information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person and his/her fingerprints;
 - b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering Party, if known;
 - c) a statement of the circumstances of the committed crime and the text of the law provisions on which the sentence is based;
 - d) information on the nature and duration of the sentence and the date of commencement of its enforcement;
 - e) information on the person's conduct during his/her detention and any other factor relevant to the enforcement of sentence;
 - f) a duly authenticated copy of the sentence;
 - g) if appropriate, a social and medical report on the sentenced person, information on the medical treatment carried out in the Sentencing Party and any recommendation for his/her further treatment in the Administering Party;



- h) a statement by which the sentenced person, or his/her legal representative, expresses his/her consent to the transfer in compliance with letter d) of article 4 of this Treaty;
 - i) a statement by which the Sentencing Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
 - j) any other further information and documents that the Administering Party deems necessary for the decision on the transfer of the sentenced person.
3. The Administering Party, on request, shall send:
- a) a document or official statement indicating that the sentenced person is a national of the Administering Party;
 - b) the law provisions of the Administering Party indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing Party constitute a criminal offence also according to the law of the Administering Party;
 - c) the information on the provisions of the law of the Administering Party governing the enforcement of the sentence imposed by any foreign State;
 - d) a statement by which the Administering Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
 - e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Sentencing Party to make a decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either Party immediately indicates that it does not consent to the transfer.

Article 10

Language and Legalization

1. The request for transfer and replies referred to in paragraph 2 of Article 8, and the information, the supporting documents and records referred to in article 9 of this Treaty shall be written in the language of the Party to which they are addressed, or in the English language.

2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of legalization, certification or authentication, except for the authentication of a copy of the judgment delivered against the sentenced person pursuant to paragraph 2, letter f) of article 9 of this Treaty.

Article 11

Consent and its Verification

1. The Sentencing Party shall ensure that the person or his/her legal representative required to give consent to the transfer in compliance with letter d) of Article 4 of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. This procedure shall be governed by the law of the Sentencing Party.



2. Prior to the transfer, if the Administering Party expressly requests it, the Sentencing Party shall afford the Administering Party an opportunity to verify, through a diplomatic official, that the consent by the sentenced person or his/her legal representative has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this article.

Article 12

Delivery of the Sentenced Person

If the transfer of a sentenced person is granted, the Parties shall promptly agree on the time, place and conditions of the transfer.

Article 13

Enforcement of Sentence

1. The Administering Party shall, under its domestic legislation, continue sentence enforcement in compliance with the legal nature and duration of the punishment as determined in the judgment of the Sentencing Party, and the period shall be calculated that has already been served on the territory of the Sentencing Party.
2. If the sentence, by its own nature or duration, is incompatible with the law of the Administering Party, the latter may, with the Sentencing Party's consent, adapt the sentence to the punishment prescribed by its own legislation for the same offence. The sentence so modified shall, as to its nature and duration, correspond as much as possible to the sentence imposed by the Sentencing Party. If the sentence is modified:
 - a) the Administering Party may not change a punishment involving deprivation of personal liberty into a fine;
 - b) the Administering Party may not aggravate the sentence imposed by the Sentencing Party or apply a sentence exceeding the maximum length of the punishment prescribed by the law of the Administering Party for the same offence.
3. The Administering Party may grant the transferred person conditional early release and any other benefits prescribed by its own law.

Article 14

Review of Judgment

The Sentencing Party alone shall have the right to decide on any application for the review of judgments.



Article 15***Grazia* [Individual Pardon], *Amnistia* [Amnesty] and other provisions of reduction of sentence**

1. The sentenced person may benefit from an individual pardon, amnesty or other provisions of reduction of sentence, as granted, in accordance with its laws, by either Party that shall immediately inform the other Party thereof.
2. When the Administering Party receives notice of any of the above clemency orders concerning the sentenced person, it shall immediately enforce them.

Article 16**Termination of Enforcement**

The Administering Party shall terminate enforcement of sentence as soon as it is informed by the Sentencing Party of any decision by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 17**Information on Enforcement**

The Administering Party shall provide information to the Sentencing Party on the enforcement of sentence:

- a) if, in compliance with its own law, the enforcement of sentence has been completed or terminated;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement of sentence has been completed;
- c) if the Sentencing Party requests a special report.

Article 18**Transit**

1. If either Party, when co-operating with a Third State, has to carry out the transit of sentenced persons through the territory of the other Party, the former shall ask the other Party to give its authorisation to the transit through the territory of the latter Party.
2. In case of transport by plane in respect of which no stop shall be made on the territory of the other Party, such authorisation is not required.
3. The Requested Party shall grant the Requesting Party's request for transit provided that this is not incompatible with its domestic legislation.

Article 19**Costs**

1. The administering Party shall bear the costs for:
 - a) the transfer of the sentenced person, except for the costs incurred on the territory of the sentencing Party;
 - b) the enforcement of sentence after the transfer.
2. The costs incurred for the transit shall be borne by the Party that has requested such transit.



Article 20**Relationship with other International Agreements**

This Treaty shall not prevent the Parties from co-operating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements which both Parties adhere to.

Article 21**Temporal Application**

This Treaty shall also apply to persons on whom a sentence was imposed before its entry into force.

Article 22**Settlement of disputes**

Any dispute on the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by consultation between the Central Authorities. If no agreement is reached, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

Article 23**Entry into Force, Amendments, Duration and Termination**

1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day following the date of reception of the last notification written by which the Parties inform each other, through their diplomatic channels, that their domestic ratification procedures have been carried out.
2. By agreement of the Parties, this Treaty may be amended - and such amendments shall be part of this Treaty - by additional protocols that shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article.
3. This Treaty shall be of indefinite duration. Either Party may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of such notice. The termination of effectiveness shall be without prejudice to any procedure started prior to said termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective States, have signed this Treaty.

Done at Astana, on this 8 day of November in the year 2013, in two originals, each in the Italian, Kazakh and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Republic of Kazakhstan

€ 2,00



17PDL0024740